ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Prot. n°**ANSF 01766/10**
Firenze 23-03-2010

Il Direttore dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

- **Visto** il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;
- **Visto** il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Agenzia), ed in particolare gli art. 6, comma 2, lett. i) e 14 che attribuiscono all'Agenzia il compito di rilasciare, rinnovare, modificare e revocare i pertinenti elementi che compongono il certificato di sicurezza, necessario per avere accesso all'infrastruttura ferroviaria;
- **Visto** il Regolamento (CE) n. 653/2007 sull'uso di un formato comune europeo per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda;
- **Visto** il proprio decreto n° 1/2009 del 6 aprile 2009 recante "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria" ed in particolare il punto 4 relativo al rilascio del certificato di sicurezza;
- **Ritenuta** la necessità di emanare linee guida dettagliate sulle modalità per ottenere il certificato di sicurezza, secondo quanto previsto dall' art. 16, comma 3, del D.Lgs. n. 162/07

emana le

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA

allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante.

Le presenti linee guida entrano in vigore dalla data successiva a quella odierna di emanazione

Con l'emanazione delle presenti Linee guida viene abrogata la prescrizione RFI-DTC\A0010\P\2006\0001528 - Prescrizione concernente "Prestazioni di servizi tra Imprese Ferroviarie".

Le Imprese ferroviarie in possesso di Certificato di sicurezza possono continuare a richiedere estensioni del Certificato posseduto con l'adozione dei criteri già definiti da RFI in materia di certificazione di sicurezza, non oltre il 30 giugno 2010.

Si dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito ufficiale dell'Agenzia www.ansf.it .

Il Direttore
Ing. Alberto Chiovelli

Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
Piazza della Stazione, 45 50123 – FIRENZE Italia
Tel.+39 055 2356620 - +39 06 41582379 - Fax +39 055 2356495
www.ansf.it agenzia.sicurezza@ansf.it codice fiscale 94165250484

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

LINEE GUIDA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI SICUREZZA

Parte	Titolo
PARTE I	I.1 SCOPO I.2 CAMPO DI APPLICAZIONE I.3 RIFERIMENTI NORMATIVI I.4 DEFINIZIONI I.5 INDIRIZZI UTILI
PARTE II	II.1 CERTIFICATO DI SICUREZZA PARTE A E PARTE B II.1.1 Generalità II.1.2 Domanda II.1.3 Procedura per il rilascio II.1.4 Aggiornamenti del Certificato di sicurezza II.1.5 Rinnovo del Certificato di sicurezza II.1.6 Revoca del Certificato di sicurezza II.1.7 Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di sicurezza II.2 DOSSIER PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA PARTE A II.2.1 Domanda II.2.2 Requisiti relativi al rilascio del certificato di sicurezza parte A II.2.3 Documentazione da allegare alla richiesta di Certificato di sicurezza parte A II.3 DOSSIER PER LA RICHIESTA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA PARTE B II.3.1 Domanda II.3.2 Requisiti relativi al rilascio del certificato di sicurezza parte B II.3.2.1 Organizzazione della sicurezza II.3.2.2 Personale con mansioni di sicurezza II.3.2.3 Materiale rotabile II.3.3 Documentazione da allegare alla richiesta di Certificato di sicurezza parte B II.4 ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DI CERTIFICATO DI SICUREZZA (PARTE A E PARTE B) II.5 BANCHE DATI ANSF II.6 ALLEGATI

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

PARTE I

I.1 Scopo

Il presente documento descrive le procedure, i requisiti necessari ed i documenti da produrre per ottenere il Certificato di sicurezza per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana.

Ai sensi dell'art.10 della Direttiva 2004/49/CE e dell'art.14 del Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n.162, il Certificato di sicurezza si compone di una parte A, valida in tutto il territorio della Unione Europea per le attività di trasporto ferroviario equivalenti, relativa alla accettazione del sistema di gestione della sicurezza, ed una parte B, valida esclusivamente in Italia, relativa alla accettazione delle misure adottate dalla impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza dell'esercizio.

I.2 Campo di applicazione

Le presenti linee guida si applicano alle Imprese Ferroviarie, come definite all'art.3 della Direttiva 2004/49/CE e all'art. 3 del DLgs 162/07, che richiedono il rilascio del Certificato di sicurezza, parte A o parte B, sulla infrastruttura ferroviaria nazionale italiana.

I.3 Riferimenti normativi

- ✓ Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione del 13 giugno 2007 sull'uso di un formato europeo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all'articolo 10 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di sicurezza rilasciati nell'ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
- ✓ D.Lgs 8 luglio 2003, n. 188, recante l'attuazione in Italia delle direttive 2001/12/CE, 2001/13CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria.
- ✓ D.Lgs 10 agosto 2007 n. 162 recante l'attuazione in Italia delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitari.
- ✓ D.Lgs. 10 agosto 2007 n. 163 recante l'attuazione in Italia della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

- ✓ Decreto Dirigenziale 2043 del 10 Giugno 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ratifica del verbale n°1 del 06 giugno 2008, attuativo della convenzione stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) e Gruppo F.S., che sancisce un primo passaggio di competenze tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ed Agenzia.
- ✓ Decreto Dirigenziale 5035 del 29 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di ratifica del verbale n° 2 del 22 dicembre 2009, attuativo della convenzione stipulata tra Ministero dei Trasporti, Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Agenzia) e Gruppo F.S., che sancisce l'attribuzione all'Agenzia, con riferimento all'art.6, comma 2, del D.Lgs. n. 162/07, delle restanti competenze in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria.
- ✓ Nota dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie prot. N. 01792/08 del 03/11/2008 "Disposizioni Particolari di Circolazione (DPC)".
- ✓ Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2009 "Attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria".
- ✓ Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 14/2009 "Emanazione delle Norme per il riconoscimento degli istruttori e degli esaminatori del personale che svolge attività di sicurezza e conseguenti modifiche alle norme vigenti".
- ✓ Decreto dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie n. 1/2010 "Determinazione degli importi dei proventi derivanti dall'esercizio delle attività dirette di servizio con riferimento alle certificazioni di sicurezza di cui all'art. 14 del DL.vo n.162/2007".
- ✓ Disposizioni e prescrizioni applicabili e consultabili sul sito www.ansf.it.

I.4 Definizioni e acronimi

Rappresentante Legale della IF	Il soggetto cui la legge, lo statuto o gli atti di autonomia privata attribuiscono il potere di rappresentare e di impegnare l'Impresa ferroviaria nei confronti di terzi
Agenzia	Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie
DPC	Disposizioni particolari di circolazione
ERA	European Railway Agency
IF	Impresa ferroviaria
IFN	Infrastruttura Ferroviaria Nazionale in concessione a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.
RFI	Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

SAMAC	Sistemi di acquisizione e mantenimento delle competenze del personale che svolge attività di sicurezza così come definite nel Decreto dell'Agenzia n.1/2009.
SICES	Sistema informativo di acquisizione dati Imprese ferroviarie
SICUREZZA	Sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario
SGS – Sistema di Gestione della Sicurezza	Sistema comprendente l'organizzazione e i provvedimenti messi in atto da un'Impresa Ferroviaria per assicurare la gestione sicura delle operazioni
VIS	Verificatore Indipendente di Sicurezza con funzioni di valutazione di conformità di sistemi e processi connessi con la sicurezza della circolazione

I.5 Indirizzi utili

Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie
Piazza della Stazione 45 – 50123 Firenze
Telefono 055 235 6620 – Fax 055 235 6495
www.ansf.it
certificazioni@ansf.it

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

PARTE II

II.1 Certificato di sicurezza parte A e parte B

II.1.1 Generalità

Il rilascio del Certificato di sicurezza da parte dell'Agenzia è regolamentato dal decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 di recepimento della Direttiva 2004/49/CE.
Il Certificato di sicurezza è rilasciato all'IF che intenda accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana.

Il Certificato di sicurezza è diviso in parte A e parte B.

La prima parte del Certificato (parte A) è relativa a requisiti generali del SGS dell'Impresa. Si intendono per requisiti generali i requisiti validi per tutte le reti dei Paesi della Comunità Europea e previsti dalla Direttiva 2004/49/CE.
Essa attesta l'accettazione del SGS dell'Impresa, ma non è sufficiente per attivare un servizio ferroviario.

La parte B del Certificato, integrativa della parte A, è la parte relativa all'adozione delle misure per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza della circolazione sull'IFN derivanti da Norme di esercizio, Standard tecnici e Standard di sicurezza a valenza nazionale ed in vigore all'atto del rilascio del Certificato.
La parte B rilasciata dall'Agenzia vale solo in Italia ed autorizza l'Impresa ad attivare il servizio ferroviario sulla sola infrastruttura ferroviaria nazionale.

L'Impresa Ferroviaria può decidere di avvalersi di un VIS per la valutazione della documentazione necessaria per il rilascio del Certificato di sicurezza sia Parte A che Parte B. In tal caso il certificato di valutazione rilasciato dal VIS dovrà essere trasmesso all'Agenzia insieme al Dossier documentale.
In caso di incarico di valutazione documentale ad un VIS, questo non dovrà in nessun modo aver contribuito alla redazione dei documenti presentati dalla IF.

Il Certificato di sicurezza – parte A e/o parte B – rilasciato dall'Agenzia:

- è aggiornato parzialmente od integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale (vedi paragrafo II.1.4);
- può essere subordinato all'osservanza delle prescrizioni impartite dall'Agenzia;
- scade ogni cinque anni ed è rinnovato a richiesta dell'IF (vedi paragrafo II.1.5);
- è revocato nel caso in cui l'IF titolare del Certificato non soddisfi i requisiti per il mantenimento del Certificato di sicurezza o nel caso in cui non abbia effettuato servizi di trasporto previsti dal Certificato stesso nei dodici mesi successivi al rilascio (vedi paragrafo II.1.6).

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

L'IF in possesso di Certificato di sicurezza parte A, conseguito conformemente alla Direttiva 2004/49/CE in uno Stato membro della Comunità Europea, che intende effettuare servizi supplementari di trasporto ferroviario in Italia, richiederà all'Agenzia il rilascio della sola parte B del Certificato di sicurezza.

Nel caso in cui l'IF non sia in possesso di Certificato di sicurezza parte A, la richiesta di primo rilascio in Italia, deve essere presentata contestualmente per la Parte A e per la Parte B.

I requisiti del SGS, relativi al rilascio della parte A del Certificato di sicurezza, sono riportati nel paragrafo II.2.
I requisiti del SGS relativi al rilascio della parte B del Certificato di sicurezza sono riportati nel paragrafo II.3.
Condizione per il rilascio del Certificato di sicurezza parti A e B è che siano attivati i processi e le procedure di cui ai requisiti essenziali del SGS, e che ne sia dimostrata evidenza all'Agenzia.

Nell'ambito della certificazione di sicurezza (rilascio, aggiornamento, rinnovo), l'Agenzia attua un processo di assessment continuo, fatto di valutazioni iniziali e di audit/ispezioni successivi al rilascio del Certificato di sicurezza, finalizzato a verificare il possesso ed il mantenimento da parte delle Imprese ferroviarie delle condizioni e dei requisiti richiesti.

II.1.2 Domanda

L'IF che inoltra all'Agenzia domanda di rilascio del Certificato di sicurezza parte A o parte B (riportata in facsimile in allegato 01), deve allegare alla stessa un dossier contenente le informazioni necessarie a soddisfare i requisiti richiesti dalle norme in vigore e dalle presenti linee guida. Il dossier dovrà essere trasmesso in formato cartaceo e su supporto informatico (ad esempio in formato PDF) da inviare all'indirizzo di posta elettronica certificazioni@ansf.it.

Per l'attivazione dell'istanza di richiesta del Certificato di sicurezza, e quindi per la decorrenza dei termini temporali previsti nei paragrafi successivi, farà fede esclusivamente l'invio cartaceo della domanda e della relativa documentazione, firmata in originale dal Legale Rappresentante dell'IF.

La domanda e la documentazione allegata devono essere redatte in lingua italiana.

La domanda deve essere in bollo e deve contenere gli estremi relativi al versamento dei previsti importi (vedi paragrafo II.1.7).

I documenti redatti da soggetti terzi (rispetto al soggetto richiedente) in lingua diversa, devono essere presentati corredati con una traduzione giurata in lingua italiana.

Se l'IF richiedente il Certificato di sicurezza decide di avvalersi di un VIS per la valutazione del dossier da presentare all'Agenzia, all'atto della domanda di rilascio dovrà indicare il VIS a cui ha affidato l'incarico di valutazione. In tal caso la

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

documentazione allegata alla domanda dovrà contenere anche il "Rapporto di valutazione finale sul SGS".

II.1.3 Procedura per il rilascio

Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l'Agenzia risponde con nota formale in merito ad un primo controllo della documentazione ricevuta.

Tale nota contiene la comunicazione del nominativo del referente dell'Agenzia incaricato di seguire il processo di certificazione (responsabile del procedimento), nonché l'eventuale richiesta di informazioni supplementari ad integrazione della documentazione trasmessa.

La valutazione dell'adeguatezza della documentazione trasmessa, nonché la sussistenza dei requisiti, è valutata entro quattro mesi dal ricevimento di tutte le informazioni prescritte e delle informazioni supplementari eventualmente richieste.

Entro tale termine, nel caso di:

- esito positivo della valutazione di adeguatezza, l'Agenzia provvede a rilasciare il Certificato di sicurezza parte A e/o parte B con l'emissione del modello di cui all'allegato 02;
- esito negativo della valutazione di adeguatezza, l'Agenzia con provvedimento motivato, invita l'IF a trasmettere nuove informazioni e/o documentazioni per il completamento del processo di certificazione, precisando la relativa tempistica.

In caso di esito positivo della successiva valutazione, l'Agenzia rilascia il Certificato di sicurezza entro due mesi dal ricevimento delle informazioni e/o documentazioni richieste.

Nel caso che ancora non sussistano i requisiti previsti, l'Agenzia con provvedimento motivato dichiara decaduta la domanda di Certificato di sicurezza.

La domanda è dichiarata decaduta anche nel caso in cui il richiedente del Certificato di sicurezza non trasmetta le informazioni supplementari entro quattro mesi dalla data di richiesta delle stesse ovvero entro tale termine non venga prodotta la documentazione adeguata.

Nel corso del periodo di valutazione possono essere effettuate attività propedeutiche al rilascio del Certificato di sicurezza, consistenti in incontri tra i rappresentanti della IF, eventualmente il VIS incaricato dalla IF della valutazione documentale e rappresentanti dell'Agenzia e visite di questi ultimi presso le sedi dell'impresa.

Tali incontri e visite possono interessare tutti gli aspetti legati al processo di certificazione richiesto ovvero settori specifici e temi particolari.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

L'IF è tenuta a garantire al personale autorizzato dell'Agenzia, l'accesso incondizionato ai locali, agli impianti, alle attrezzature ed al materiale rotabile, nonché a tutta la documentazione pertinente ed alle banche dati, per l'espletamento delle attività di competenza per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

II.1.4 Aggiornamenti del Certificato di sicurezza

Il Certificato di sicurezza deve essere aggiornato ogni qualvolta, nel suo periodo di validità (cinque anni), si presentino condizioni che modificano gli elementi che lo compongono e comunque nei casi di seguito descritti.

a) *Modifiche all'area geografica di attività*
   1. Attivazione di nuovi servizi di trasporto su linee non comprese nel Certificato di sicurezza posseduto.
      Nel solo caso di attivazione da parte di RFI di nuove linee o tratti di linea comprese tra due località di servizio del tipo:
      - ✓ raddoppi di linee da semplice a doppio binario su percorsi coincidenti
      - ✓ attivazione di tratti di linea in sostituzione di altre da dismettere

      le Imprese ferroviarie non devono procedere ad inoltrare la richiesta di aggiornamento del proprio Certificato di sicurezza.
      In tali casi le IF devono comunque documentare all'Agenzia:
      - ✓ l'avvenuta effettuazione delle attività di formazione nei confronti degli istruttori accreditati per l'acquisizione del requisito di conoscenza della linea, secondo le vigenti normative;
      - ✓ l'aggiornamento al documento di valutazione dei rischi relativamente alle nuove tratte.

b) *Assunzione di nuove categorie di personale*
   1. Utilizzazione di figure professionali che svolgono attività di sicurezza non previste nel Certificato di sicurezza posseduto.
   2. Modifiche significative della quantità di personale tali da modificare la categoria di appartenenza dell'IF e dichiarata all'atto della richiesta del Certificato di sicurezza.

c) *Acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile*
   1. Utilizzazione di materiale rotabile dotato di nuove tecnologie di sicurezza, diverso da quello usato in precedenza.

d) *Variazioni significative della tipologia o portata di trasporto*
   1. Attivazione di servizi diversi per tipologia che comportano una potenziale riorganizzazione dell'IF.
      Le tipologie di servizi individuate sono le seguenti:
      - o servizi di trasporti merci
      - o servizi di trasporti merci pericolose

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

- servizi passeggeri
- servizi passeggeri Alta Velocità
- servizi di manovra

2. Modifiche significative della portata di trasporti tali da modificare la categoria di appartenenza e dichiarata all'atto della richiesta del Certificato di sicurezza.

e) *Esternalizzazioni, incorporazioni o cessioni di rami d'azienda che interessano lo svolgimento di attività di sicurezza*.

f) *Altre variazioni significative dell'organizzazione che hanno impatto sulla sicurezza*.
Tra le variazioni significative rientra, a titolo di esempio, l'autorizzazione permanente ad una IF ad erogare prestazioni di formazione verso l'esterno.

L'aggiornamento del Certificato di sicurezza è richiesto dal Legale rappresentante dell'IF titolare dello stesso all'Agenzia che, previa verifica dell'esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa, procede all'emissione di un Certificato di sicurezza, integrato con l'aggiornamento richiesto.

L'aggiornamento del Certificato di sicurezza deve essere richiesto dalla IF, utilizzando il modello di cui all'allegato 01, in base alle valutazioni di impatto, sulle proprie attività, delle modifiche organizzative e tecnologiche da introdurre e del rischio connesso.

In caso di richiesta di aggiornamento, la valutazione dell'adeguatezza della documentazione trasmessa, nonché la verifica di sussistenza dei requisiti, sarà effettuata solo relativamente alla parte del sistema modificato, secondo le modalità e con le tempistiche descritte al precedente paragrafo II.1.3.

Il periodo di validità del Certificato di sicurezza, stabilito in cinque anni, non varia a seguito di un aggiornamento dello stesso.

II.1.5 Rinnovo del Certificato di sicurezza

Il rinnovo del Certificato di sicurezza avviene su richiesta del Rappresentante legale dell'IF, utilizzando il modello di cui all'allegato 01, entro cinque anni dal primo rilascio o da ogni rinnovo.

Il computo del periodo di rinnovo decorre dalla data del primo rilascio del Certificato di sicurezza o dalla data dell'ultimo rinnovo, escludendo gli eventuali aggiornamenti.

Al fine di garantire la continuità dei servizi, la richiesta di rinnovo deve pervenire all'Agenzia almeno quattro mesi prima della naturale scadenza del Certificato,

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

coerentemente con i tempi previsti per il rilascio di cui al precedente paragrafo II.1.3.

II.1.6 Revoca del Certificato di sicurezza

L'Agenzia revoca le parti A o B del Certificato di sicurezza quando ha verificato che l'IF non soddisfa più le condizioni per la certificazione che è stata rilasciata ovvero nel caso in cui non l'IF abbia effettuato servizi di trasporto previsti dal Certificato stesso durante i dodici mesi successivi al rilascio dello stesso.
L'Agenzia informa della revoca del Certificato di sicurezza l'Autorità preposta alla sicurezza dello Stato membro che ha rilasciato la parte A, l'Autorità che ha rilasciato la Licenza, l'ERA ed il gestore dell'infrastruttura.

II.1.7 Diritti per l'effettuazione delle attività di rilascio – aggiornamento – rinnovo del Certificato di sicurezza

Per il rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo del Certificato di Sicurezza, le imprese ferroviarie devono provvedere al versamento dei diritti di cui al decreto dell'Agenzia n. 1/2010 commisurati ai costi sostenuti per l'istruttoria, per le verifiche, per i controlli e per le procedure di certificazione.

In allegato 03 sono riportati gli importi dovuti in relazione alle diverse tipologie di Certificati di sicurezza richiesti.

Le istanze di rilascio, aggiornamento e rinnovo di Certificati di sicurezza ed i provvedimenti emessi dall'Agenzia in risposta ad esse sono soggetti all'imposizione del bollo, nella misura di €14,62 per ogni atto, come previsto dagli artt. 3 e 4 della tariffa di cui all'allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Sulle domande di rilascio del Certificato di sicurezza deve pertanto essere apposta una marca da bollo dell'importo sopra indicato; alla stessa domanda deve essere allegata una seconda marca da bollo che l'Agenzia apporrà sul Certificato rilasciato.

II.2 Dossier per la richiesta di Certificato di sicurezza parte A

II.2.1 Domanda

La domanda per un Certificato di sicurezza parte A deve essere redatta utilizzando il modello in allegato 01 alle presenti linee guida e compilata secondo le indicazioni riportate a seguito dello stesso.

II.2.2 Requisiti relativi al rilascio del Certificato di sicurezza parte A

Per il rilascio della parte A del Certificato di sicurezza, l'IF deve dimostrare di essere in grado di pianificare, realizzare e verificare un SGS conforme ai requisiti di cui

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

all'articolo 13 e all'allegato III del D.Lgs. 10 agosto 2007, n.162, e di aver attivato i processi e le procedure di cui ai requisiti essenziali del SGS.

I testi del suddetto articolo 13 e dell'allegato III del D.Lgs. 162/07 sono riportati in allegato 04 alle presenti linee guida: "Requisiti del Sistema di gestione della sicurezza relativi al rilascio del Certificato di sicurezza parte A".

Per la valutazione dei requisiti e degli elementi previsti nell'allegato 04, si adotteranno i criteri di valutazione del SGS definiti dall'ERA, che devono essere adottati dalle Autorità nazionali preposte alla sicurezza per valutare la conformità dei certificati di sicurezza parte A per le imprese ferroviarie e scaricabili dal sito http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/ERA-Recommendation-CSM-on-Conformity-Assessment-assessment-criteria-for-railway-undertakings.aspx

II.2.3 Documentazione da allegare alla richiesta del Certificato di sicurezza parte A

Per il rilascio della parte A del Certificato di sicurezza, l'IF deve allegare alla domanda la seguente documentazione (in formato cartaceo e su supporto informatico):

1. Copia della Licenza (se pertinente)
2. Manuale del Sistema di gestione della sicurezza e relative procedure atte a soddisfare quanto riportato nell'allegato 04.
3. Quadro sinottico di corrispondenza tra i requisiti e gli elementi riportati nell'allegato 04 ed i relativi punti del manuale SGS.

II.3 Dossier per la richiesta di Certificato di sicurezza parte B

II.3.1 Domanda

La domanda per un Certificato di sicurezza parte B deve essere redatta utilizzando il modello in allegato 01 alle presenti linee guida e compilata secondo le indicazioni riportate a seguito del modello stesso.

II.3.2 Requisiti relativi al rilascio del Certificato di sicurezza parte B

Condizione per il rilascio del Certificato di sicurezza parte B è che siano attivati i processi e le procedure di cui ai requisiti del SGS e che ne sia dimostrata evidenza all'Agenzia.

I requisiti per il rilascio della parte B del Certificato di sicurezza includono l'applicazione delle STI e delle norme nazionali di sicurezza relative al personale, al materiale rotabile e all'organizzazione interna dell'IF.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

Ai sensi dell'art.3 lett. C) del D.Lgs. 162/2007, l'IF deve garantire la trazione attraverso l'utilizzazione:

- di personale da essa dipendente, o nei cui confronti abbia comunque pieni ed esclusivi poteri di gestione e per il quale abbia provveduto ad emettere la prescritta abilitazione allo svolgimento delle attività di condotta;
- di rotabili di cui abbia documentato la disponibilità.

L'IF può effettuare il trasporto affidando ad altre IF servizi o attività complementari alla trazione, dandone evidenza nel proprio SGS. In tal caso l'IF affidante rimane comunque responsabile del trasporto in quanto titolare del Certificato di sicurezza, fatta salva la responsabilità dell'IF affidataria per quanto riguarda la gestione in sicurezza del servizio affidato o della prestazione resa, anche ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art.8, commi 1 e 2 del D.Lgs. 10 agosto 2007, n.162.

L'IF richiedente il rilascio del Certificato di sicurezza parte B, ad integrazione del SGS relativo alla parte A del Certificato di sicurezza, deve documentare quanto riportato di seguito.

II.3.2.1. Organizzazione della sicurezza

I requisiti specifici applicabili all'organizzazione della sicurezza sono quelli definiti nelle pertinenti norme nazionali emanate dall'Agenzia o comunque facenti parte del quadro normativo definito nel Decreto dell'Agenzia n.1/2009 e non già soddisfatti per il rilascio della parte A del Certificato di sicurezza.

I requisiti specifici includono anche i requisiti integrativi sul SGS, riportato in parte A, che scaturiscono dal contesto normativo nazionale.

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere opportunamente documentata.

Il sistema dovrà contenere tutti gli elementi necessari per il suo corretto funzionamento, tra cui i seguenti:

1. descrizione delle dimensioni e della tipologia dell'attività svolta per realizzare il servizio ferroviario richiesto;
2. attuazione dei processi del SGS in modo adeguato ai propri servizi ferroviari e alle caratteristiche della rete;
3. adozione delle misure necessarie a tenere conto delle norme specifiche e dei rischi specifici associati all'esercizio sulla rete ferroviaria italiana;
4. identificazione delle interfacce con gli altri operatori coinvolti nell'esercizio ferroviario sulla rete ferroviaria dove l'impresa opera;

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

5. definizione delle modalità per la cooperazione, con il gestore infrastruttura della rete ferroviaria Italiana e con le altre imprese ferroviarie che operano sulla stessa rete, compresi i dettagli su come sono condivise le informazioni;

6. definizione delle modalità di gestione delle situazioni di emergenza, compreso il coordinamento con il gestore della rete ferroviaria Italiana e le autorità pubbliche competenti;

7. recepimento delle regole specifiche per l'investigazione degli incidenti e degli inconvenienti;

8. descrizione delle modalità di emanazione di prescrizioni e disposizioni di esercizio;

9. definizione delle modalità di selezione, monitoraggio e riesame delle prestazioni dei fornitori di beni e servizi;

10. soddisfacimento dei requisiti integrativi almeno in merito a:

    a. emissione della politica per la sicurezza;

    b. definizione di ruoli, requisiti, responsabilità e deleghe per la sicurezza;

    c. riesame periodico da parte della Direzione dei risultati delle analisi dei dati di valutazione delle prestazioni di sicurezza;

    d. adozione di metodologie di individuazione e minimizzazione dei rischi, nonché definizione di obiettivi ed azioni per il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza;

    e. progettazione e riesame della sicurezza, attraverso analisi e valutazioni di sicurezza;

    f. adozione di procedure di raccolta ed analisi dei dati (indicatori);

    g. controllo dei dispositivi di monitoraggio e di misurazione.

II.3.2.2. Personale con mansioni di sicurezza

I requisiti specifici relativi al personale utilizzato in attività di sicurezza dell'IF, sono quelli definiti nelle pertinenti norme nazionali emanate dall'Agenzia o comunque facenti parte del quadro normativo definito nel Decreto dell'Agenzia n.1/2009 e non già soddisfatti per il rilascio della parte A del Certificato di sicurezza.

Nel rispetto dell'art.17 del DLgs 10 agosto 2007, n.162, all'IF è garantito l'accesso alla formazione (teorica e pratica) necessaria al rilascio delle abilitazioni al proprio personale utilizzato in attività di sicurezza.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

Tale formazione può essere fruita presso:

- un'IF il cui Certificato di sicurezza autorizzi lo svolgimento delle mansioni corrispondenti alla formazione erogata;
- un centro di formazione riconosciuto dall'Agenzia a svolgere l'attività di formazione;
- il Gestore infrastruttura su richiesta dell'Agenzia.

In pendenza dell'ottenimento del Certificato di sicurezza la nomina delle commissioni per la certificazione delle competenze teoriche e pratiche compete all'Agenzia.

La sussistenza dei requisiti dovrà essere opportunamente documentata e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

1. dimostrazione che sono state identificate e soddisfatte le esigenze formative teoriche e pratiche e certificate le categorie di personale coinvolte nella realizzazione dei servizi ferroviari;
2. dimostrazione che i documenti, che servono per la formazione del personale utilizzato in attività di sicurezza, siano esatti, aggiornati e redatti in una lingua comprensibile al personale che deve utilizzarli.

Le linee guida per la redazione dei SAMAC sono indicate nell'allegato 05 "Requisiti specifici relativi al personale che svolge attività di sicurezza".

II.3.2.3. Materiale rotabile

I requisiti specifici relativi al materiale rotabile dell'IF sono quelli definiti nelle pertinenti Disposizioni emanate dall'Agenzia o comunque facenti parte del quadro normativo definito nel Decreto dell'Agenzia n.1/2009 e non già soddisfatti per il rilascio della parte A del Certificato di sicurezza.

La sussistenza di tali requisiti dovrà essere opportunamente documentata e contenere, in particolare, i seguenti elementi:

1. indicazione delle tipologie di materiale rotabile da utilizzare sulla infrastruttura ferroviaria italiana;
2. descrizione delle procedure di utilizzazione dello stesso materiale rotabile sulla infrastruttura ferroviaria italiana;
3. identificazione dei requisiti organizzativi di manutenzione.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

Il materiale rotabile che l'IF intende utilizzare per i propri servizi di trasporto deve possedere l'ammissione tecnica sull'infrastruttura ferroviaria nazionale italiana e deve risultare iscritto nel registro nazionale dei rotabili immatricolati.

Per il materiale rotabile trainato immatricolato su reti diverse dalla infrastruttura ferroviaria nazionale ed ammesso a circolare su questa a seguito di accordi internazionali, le IF dovranno produrre idonee procedure contenenti ogni utile indicazione relativa a:

- ✓ l'esistenza di un contratto di utilizzazione del materiale rotabile trainato
- ✓ le misure finalizzate alla gestione dei rischi
- ✓ la tracciabilità degli interventi manutentivi
- ✓ la tracciabilità dei guasti e degli incidenti
- ✓ le modalità di scambio informazioni tra IF.

II.3.3 Documentazione da allegare alla richiesta del Certificato di sicurezza parte B

Per il rilascio della parte B del Certificato di sicurezza, l'IF dovrà allegare alla domanda la seguente documentazione (in formato cartaceo e su supporto informatico):

1. Copia della Parte A del Certificato di sicurezza
2. Copia della Licenza (se pertinente)
3. Copia della copertura assicurativa o finanziaria di responsabilità
4. Autocertificazione redatta secondo il modello riportato in allegato 06 attestante che la polizza assicurativa è stata stipulata secondo la normativa vigente
5. Attestazione dell'avvenuto pagamento degli importi di cui al paragrafo II.1.7
6. Eventuale rapporto di Valutazione Finale sul SGS redatto dal VIS incaricato
7. Documentazione del SGS dimostrante la conformità ai requisiti di cui al paragrafo II.3.2.1 compresa la trasmissione di un quadro sinottico che consenta la verifica di corrispondenza tra i requisiti richiesti ed i relativi punti della documentazione trasmessa
8. Organigramma nominativo delle funzioni direzionali della IF corredato dei Curricula dei responsabili individuati
9. Indicazione dei responsabili dell'Impresa con delega di firma nei confronti dell'Agenzia
10. Certificato di qualificazione del Responsabile del SGS
11. Trasmissione di copia delle condizioni di utilizzazione del personale che svolge attività di sicurezza, coerenti con le normative in materia in vigore
12. Attestato di riconoscimento degli istruttori del personale che svolge attività di sicurezza
13. Piano della formazione finalizzato alla qualificazione del personale da impiegare nello svolgimento delle attività di sicurezza definite dal decreto dell'Agenzia 01/09 e negli altri ruoli identificati nell'organizzazione dell'IF

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

14. Procedure di qualificazione del personale operativo che svolge attività di coordinamento del servizio ferroviario in relazione all'organizzazione dell'IF
15. Elenco dei diversi tipi di materiale rotabile da utilizzare, specificando a quale titolo l'Impresa ne ha disponibilità
16. Documentazione relativa al materiale rotabile utilizzato prevista dalle norme nazionali o dalle STI ed in particolare:
    - ✓ dossier di manutenzione (dossier giustificativo del progetto della manutenzione e documentazione di manutenzione, compresi i piani di manutenzione)
    - ✓ elenco delle officine che effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili, comprensivo di tutti i dati relativi alla sede ed ai responsabili, presso le quali si effettuano interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili
    - ✓ albo dei manutentori delle officine abilitati ad effettuare interventi di manutenzione sugli organi di sicurezza dei rotabili
    - ✓ elenco del personale abilitato alla manutenzione delle apparecchiature del Sotto Sistema di Bordo e relativi attestati di abilitazione
    - ✓ DPC relative ai rotabili utilizzati per i servizi di trasporto
    - ✓ per ogni tipologia di rotabile dotato di cabina di guida e coerentemente ai profili di utilizzo:
        - o dichiarazione di utilizzazione della versione di Manualistica di bordo prevista dalla Ammissione tecnica o in alternativa, trasmissione della nuova Manualistica redatta dall'IF accompagnata da una relazione esplicativa delle modifiche introdotte per la necessaria valutazione
        - o dichiarazione di avvenuta trasmissione al Gestore dell'Infrastruttura della versione del Manuale di Emergenza e Recupero previsto dalla Ammissione tecnica.
        - o elenco dotazioni di bordo.
        - o dichiarazione di avvenuta trasmissione al Gestore dell'Infrastruttura del Dossier per la gestione dell'emergenza in linea in caso di necessità di soccorso sanitario
        - o procedure per lo scarico, la gestione e la rintracciabilità dei dati memorizzati dalle unità di registrazione degli eventi
        - o copia del software di lettura dei dati su CD e autorizzazione all'utilizzo dello stesso
        - o definizione delle caratteristiche e della gestione dei libri di bordo del materiale rotabile
    - ✓ le procedure contenenti le misure finalizzate alla gestione dei rischi, alla tracciabilità degli interventi manutentivi, alla tracciabilità dei guasti e degli inconvenienti, alle modalità di scambio informazioni tra IF
17. Eventuali contratti di noleggio di materiale rotabile con altre Imprese ferroviarie

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

18. Eventuali contratti di manutenzione del materiale rotabile con altre Società o IF.
19. Descrizione del piano industriale di sviluppo dei servizi ferroviari dell'IF, in un arco temporale definito.
20. Nel caso di trasporti di merci pericolose integrare la documentazione del Sistema di gestione con quanto previsto in allegato 07;
21. Richiesta di creazione di una o più utenze SICES (se si tratta della prima richiesta di rilascio del Certificato di sicurezza), come indicato al successivo paragrafo II.5.

II.4 Assegnazione del numero di Certificato di sicurezza (parte A-parte B)

Il Certificato di sicurezza avrà assegnato un numero di dodici caratteri che identifica in maniera univoca i seguenti parametri:

- lo Stato membro della Comunità Europea in cui è stato rilasciato
- il tipo di Certificato rilasciato (Parte A o Parte B)
- l'anno di emissione
- il numero progressivo di emissione

Esempio di numerazione per un Certificato di sicurezza parte A (il numero 1 del 2010):

I	T	1	1	2	0	1	0	0	0	0	1

Esempio di numerazione per un Certificato di sicurezza parte B (il numero 1 del 2010):

I	T	1	2	2	0	1	0	0	0	0	1

II.5 Banche dati di ANSF

Nel caso di prima richiesta di rilascio del Certificato di sicurezza è necessario che l'IF trasmetta una richiesta formale di creazione di una o più utenze SICES (allegato 08).

Tale richiesta all'Agenzia deve essere firmata dal Responsabile del Trattamento dei Dati Personali dell'Impresa, ai sensi del DLgs 196/03, e deve riportare tutte le informazioni in modo completo.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

Per ogni persona indicata nell'elenco allegato alla richiesta, devono essere trasmesse in allegato le lettere di incarico al trattamento dei dati personali che il Responsabile individuato ai sensi del DLgs 196/03, avrà consegnato ad ogni persona individuata per la creazione delle utenze SICES.

Tali incarichi devono almeno comprendere le tipologie di trattamento che sono rese disponibili con la creazione dell'utenza SICES.

Successivamente all'attivazione degli account SICES richiesti, e comunque prima del rilascio del Certificato di sicurezza, l'IF dovrà provvedere all'inserimento nel sistema informativo SICES dei seguenti dati:

- ✓ anagrafica dell'IF
- ✓ elenco nominativo delle figure che hanno la responsabilità dei processi di sicurezza dell'esercizio
- ✓ elenco nominativo del personale che svolge attività di sicurezza, suddiviso per le diverse categorie di personale, dipendente o a contratto, di cui intende avvalersi, indicando i nominativi dei relativi istruttori accreditati, comprensivo dell'indicazione per ciascun agente delle linee, degli impianti e dei mezzi di trazione per cui è stata certificata la formazione
- ✓ elenco degli impianti dove il personale che svolge attività di sicurezza, espleta la propria funzione e/o dove è custodito il materiale cartaceo abilitativo/tecnico relativo
- ✓ associazione delle officine di manutenzione utilizzate per i rotabili registrati in SICES.

Entro i 15 giorni successivi al rilascio del Certificato di sicurezza Parte B, le IF devono inserire nel sistema informativo SICES le tratte indicate nell'allegato al Certificato; nel caso in cui il Certificato autorizzi la IF al trasporto delle merci pericolose, dovranno essere specificate le tratte su cui saranno effettuati tali tipologie di trasporti.

Le IF sono responsabili del corretto aggiornamento dei dati inseriti nel sistema informativo SICES al variare degli stessi.

Ogni qualvolta si manifesti la necessità di creazione di una nuova utenza SICES, l'IF deve ripetere la procedura sopra descritta.

Sarà cura dell'IF mantenere aggiornata la propria lista di utenze e richiedere la disattivazione di quelle non più necessarie.

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

II.6 Allegati

codice	titolo	rev.
Allegato 01	Domanda per il rilascio del Certificato di Sicurezza	01
Allegato 02	Fac-simile del Certificato di sicurezza parte A	01
	Fac-simile del Certificato di sicurezza parte B	01
Allegato 03	Importi dei processi di certificazione	01
Allegato 04	Requisiti del Sistema di gestione della sicurezza relativi al rilascio del Certificato di sicurezza parte A	01
Allegato 05	Requisiti specifici relativi al personale che svolge attività di sicurezza	01
Allegato 06	Fac-simile di autocertificazione di stipula della polizza assicurativa secondo la vigente normativa	01
Allegato 07	Requisiti specifici relativi ai trasporti di merci pericolose	01
Allegato 08	Fac-simile richiesta attivazione utenza SICES	01

Visto
Ing. Alberto Chiovelli

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 01

Domanda per il rilascio del Certificato di sicurezza

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

DOMANDA DI CERTIFICATO DI SICUREZZA

Domanda di certificato di sicurezza che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza dell'impresa ferroviaria (parte A del certificato di sicurezza) e/o che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione (parte B certificato di sicurezza) conformemente alla direttiva 2004/49/CE e alla normativa nazionale applicabile.

NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'AUTORITÀ PREPOSTA ALLA SICUREZZA

INFORMAZIONI SULL'ORGANISMO/AUTORITÀ PREPOSTI ALLA SICUREZZA

1.1. Organismo/autorità preposti alla sicurezza destinatari della domanda _____

1.2. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato) _____

2.1. La presente domanda riguarda la PARTE A DEL CERTIFICA DI SICUREZZA ☐

2.2. Nuovo certificato ☐ 2.4. Certificato aggiornato/modificato ☐

2.3. Certificato rinnovato ☐ 2.5. Numero di identificazione UE del precedente certificato, parte A _____

Tipo(i) di servizio(i) chiesto(i) [selezionarne uno o più] e volume totale stimato di merci/passeggeri

Trasporto di passeggeri

2.6. Inclusi i servizi ad alta velocità ☐ 2.8. Meno di 200 milioni passegeri-km all'anno ☐

2.7. Esclusi i servizi ad alta velocità ☐ 2.9. Almeno di 200 milioni passegeri-km all'anno ☐

Trasporto merci

2.10. Inclusi i servizi di trasporto merci pericolose ☐ 2.12. Meno di 500 milioni tonnellate-km all'anno ☐

2.11. Esclusi i servizi di trasporto merci pericolose ☐ 2.13. Almeno di 500 milioni tonnellate-km all'anno ☐

2.1.4. Solo manovra ☐

2.1.5. Inizio del servizio il _____

L'impresa ferroviaria richiedente appartiene alle seguenti categorie per numero stimato di dipendenti

2.1.6. Microimprese ☐ 2.1.8. Medie imprese ☐

2.1.7. Piccole imprese ☐ 2.1.9. Grandi imprese ☐

3.1. La presente domanda riguarda la PARTE B DEL CERTIFICA DI SICUREZZA ☐

3.2. Nuovo certificato ☐ 3.4. Certificato aggiornato/modificato ☐

3.3. Certificato rinnovato ☐ 3.5. Numero di identificazione UE del precedente certificato, parte B _____

Tipo(i) di servizio(i) chiesto(i) [selezionarne uno o più] e volume totale stimato di merci/passeggeri sulla rete dove si applicherà la parte B (selezionarne uno o più)

Trasporto di passeggeri	3.6.	Inclusi i servizi ad alta velocità	☐	3.8.	Meno di 200 milioni passeggeri-km all'anno	☐
	3.7.	Esclusi i servizi ad alta velocità	☐	3.9.	Almeno di 200 milioni passeggeri-km all'anno	☐
Trasporto merci	3.10.	Inclusi i servizi di trasporto merci pericolose	☐	3.12.	Meno di 500 milioni tonnellate-km all'anno	☐
	3.11.	Esclusi i servizi di trasporto merci pericolose	☐	3.13.	Almeno di 500 milioni tonnellate-km all'anno	☐

3.1.4. Solo manovra ☐

3.1.5. Inizio del servizio il _____

3.1.6. Linee che si intende operare

Se il richiedente è già titolare di una parte A del certificato in corso di validità (che accetta il sistema di gestione della sicurezza), deve fornire le seguenti informazioni

3.1.7. Numero di identificazione UE della parte A del certificato di sicurezza _____

3.1.8. Stato che ha rilasciato la parte A del certificato di sicurezza _____

SE IL RICHIEDENTE È GIÀ TITOLARE DI UNA PARTE B DEL CERTIFICATO IN CORSO DI VALIDITÀ, DEVE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

4.1. Numero(i) di identificazione UE della parte B del(dei) certificato(i) di sicurezza rilasciato(i)

SE IL RICHIEDENTE È GIÀ TITOLARE DI UNA LICENZA E CHIEDE LA PARTE A E/O B DEL CERTIFICATO, DEVE FORNIRE LE SEGUENTI INFORMAZIONI

4.2. Numero di notifica UE della licenza _____

4.3. Stato che ha rilasciato la licenza _____

INFORMAZIONI SUL RICHIEDENTE

5.1. Denominazione legale _____

5.2. Nome dell'impresa ferroviaria _____ 5.3. Acronimo _____

5.4. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato)

5.5. Numero di telefono _____ 5.6. Numero di fax _____

5.7. Indirizzo di posta elettronica _____ 5.8. Sito web _____

5.9. Numero di registrazione nazionale _____ 5.10. N° di partita IVA _____

5.11. Altre informazioni _____

Informazioni sulla persona di contatto

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

6.1. Cognome e nome: _____

6.2. Indirizzo postale completo (via, codice postale, città, Stato)

6.3. Numero di telefono _____ 6.4. Numero di fax _____

6.5. Indirizzo di posta elettronica _____

Richiedente _____
(nome e cognome)

Data _____ Firma _____

Numero di riferimento interno

_____ Data alla quale è pervenuta la domanda _____

SPAZIO RISERVATO
ALL'ORGANISMO/AUTORIÀ DESTINATARI
DELLA DOMANDA

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

COPERTINA DEGLI ALLEGATI DEL MODULO DI DOMANDA

DOCUMENTI PRESENTATI PER:

PARTE A

7.1. ☐ Sintesi del manuale del sistema di gestione della sicurezza di cui all'articolo 9 e allegato III della direttiva 2004/49/CE

7.2. ☐ Copia della licenza (se pertinente) 7.3. ☐ Non pertinente

PARTE B

8.1. ☐ Copia della parte A del certificato di sicurezza

8.2. ☐ Copia della licenza (se pertinente) 8.3. ☐ Non pertinente

8.4. ☐ Copia della copertura assicurativa o finanziaria di responsabilità, allegata alla licenza

8.5. ☐ Elenco delle regole e STI necessarie con riferimento alle procedure del sistema di gestione della sicurezza e ai documenti sulla loro applicazione

8.6. ☐ Elenco delle diverse categorie di personale, dipendente o a contratto

8.7. ☐ Descrizione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza relative al personale previste dalle norme nazionali o dalle STI e riferimento ai certificati pertinenti nazionali, se necessario

8.8. ☐ Elenco dei diversi tipi di materiale rotabile

8.9. ☐ Descrizione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza attinenti al materiale rotabile previste dalle norme nazionali o dalle STI e riferimento ai certificati pertinenti nazionali, se necessario

8.10. ☐ Altro (specificare)

_____

_____

Numero di riferimento interno

_____ Data alla quale è pervenuta la domanda _____

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANISMO/AUTORIÀ DESTINATARI DELLA DOMANDA

LINEE GUIDA PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

INTRODUZIONE

Il precedente modulo di domanda deve essere utilizzato dalle imprese ferroviarie (in appresso «il richiedente») che chiedono la parte A e/o la parte B di un Certificato di sicurezza (articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE). Nel presente documento, salvo indicazione contraria, si fa riferimento agli articoli della direttiva 2004/49/CE.

Un'impresa ferroviaria che chiede uno o entrambi i summenzionati certificati può utilizzare il presente modulo di domanda per inoltrare la propria richiesta all'autorità/organismo preposta alla sicurezza competente per il rilascio. Il suo utilizzo permetterà all'autorità di esaminare la domanda senza ritardi e in ogni caso entro il termine stabilito all'articolo 12, paragrafo 1.

L'impresa ferroviaria richiedente deve completare tutti i campi del modulo e fornire le informazioni pertinenti.

Parti A e B dei certificati di sicurezza

Il presente documento permette ad un'impresa ferroviaria di chiedere, contemporaneamente, la parte A o la parte B, di un Certificato di sicurezza o entrambe utilizzando lo stesso modulo; il documento può essere utilizzato per chiedere una parte A e/o una parte B nuova, rinnovata o aggiornata/modificata (come previsto all'articolo 10, paragrafo 5). È possibile chiedere solo la parte A di un Certificato nuovo e, con una seconda domanda, successivamente chiedere per la prima volta la parte B.

Se si chiede solo la parte B, è necessario essere titolare della parte A di un Certificato in corso di validità.

Tipo e portata dell'attività ferroviaria

Conformemente all'articolo 10, paragrafo 5, un Certificato di sicurezza è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. Il titolare del Certificato informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del Certificato. È quindi importante che l'autorità preposta alla sicurezza conosca e che l'impresa ferroviaria stabilisca il «tipo» e la «portata» dell'attività ferroviaria.

«Tipo» e «portata» formano la base per la validità comunitaria della parte A del Certificato e forniscono un riferimento per definire «le attività di trasporto ferroviario equivalenti» (articolo 10, paragrafo 3) in tutto il territorio della Comunità.

Il «tipo» di servizio è caratterizzato dal trasporto di passeggeri, inclusi ed esclusi i servizi ad alta velocità, il trasporto di merci, incluso ed escluso il trasporto di merci pericolose, e i servizi di sola manovra.

La «portata» dei servizi e dell'impresa ferroviaria è caratterizzata dal volume di passeggeri/merci e dalla dimensione stimata dell'impresa ferroviaria in termini di dipendenti occupati nel settore ferroviario (micro, piccola, media, grande impresa).

Il «tipo» e la «portata» dei servizi indicati nelle parti B dei certificati, effettuati globalmente dalla stessa impresa ferroviaria in uno o più Stati, devono essere coperti dal «tipo» e dalla «portata» dei servizi delle corrispondenti parti A del Certificato.

Tutte le informazioni contenute nei campi dal [2.6] al [2.19] e dal [3.6] al [3.16] sono necessarie per stabilire se i servizi che si intendono operare con il Certificato richiesto sono equivalenti o meno alle altre attività di trasporto ferroviario già effettuate dal richiedente con certificati validi di cui era precedentemente titolare.

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

La pagina 3 del modulo di domanda costituisce un promemoria dei documenti che devono accompagnare ogni domanda. Viene utilizzata come elenco di riferimento sia per il richiedente che per l'organismo/autorità competente per il rilascio e quindi viene utilizzata come copertina degli allegati al modulo di domanda (ogni casella deve essere contrassegnata con una crocetta a seconda dei casi specifici).

Per facilitare la consultazione e l'orientamento, ogni campo del modulo di domanda è stato numerato e spiegato nelle pagine seguenti.

La persona autorizzata ad approvare la richiesta presentata con il modulo di domanda firma, nell'apposito spazio, il documento consegnato all'organismo/autorità preposti alla sicurezza. Il nome della persona che firma deve essere scritto anche per esteso.

SPIEGAZIONI E ISTRUZIONI PER L'USO

1.1.-1.2. Nome e indirizzo dell'autorità preposta alla sicurezza alla quale viene inviata la domanda. Informazioni aggiornate si possono trovare, inoltre, anche consultando il sito Internet dell'Agenzia ferroviaria europea (www.era.eu.int) o quello dell'autorità preposta alla sicurezza responsabile del rilascio (se pertinente).

2.1. Questo campo serve per precisare che il modulo di domanda presentato riguarda la parte A di un Certificato di sicurezza. In questo caso devono essere fornite informazioni supplementari, selezionando le seguenti caselle da sbarrare, al fine di indicare il tipo e la portata dei servizi dell'impresa ferroviaria.

2.2. Il richiedente deve contrassegnare questa casella nei seguenti casi:

A) se chiede per la prima volta un Certificato di sicurezza, parte A;
B) se il precedente Certificato, per lo stesso tipo e la stessa portata di servizi, è stato revocato;
C) in ogni altro caso non previsto dai campi seguenti [2.3] e [2.4].

2.3. Il Certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni (articolo 10, paragrafo 5).

2.4. Il Certificato è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. È quindi necessario chiedere un Certificato aggiornato o modificato; inoltre, il titolare del Certificato di sicurezza informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del Certificato e l'eventuale assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile (articolo 10, paragrafo 5).

2.5. Se pertinente, specificare il numero di identificazione UE completo della precedente parte A del Certificato in relazione al quale viene presentato il modulo di domanda alla destinataria autorità preposta alla sicurezza, nei campi [1.1] e [1.2].

2.6.-2.7. Quando la domanda riguarda anche o soltanto i servizi passeggeri, bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, se l'attività include o esclude i servizi ad alta velocità: si può scegliere una sola opzione. Tuttavia, i servizi indicati nell'opzione selezionata [2.6 o 2.7] comprendono inoltre qualsiasi altro tipo di trasporto di passeggeri (ad esempio regionale, breve, media, lunga distanza, ecc.) nonché qualsiasi altro servizio necessario per effettuare i servizi passeggeri oggetto della domanda (manovre, ecc.). Per la definizione di servizi ad alta velocità, si fa riferimento all'allegato I della direttiva 96/48/CE.

2.8.-2.9. Quando la domanda riguarda i servizi passeggeri [2.6 o 2.7], bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, il volume stimato attuale o programmato, in termini di passeggeri-km all'anno, dei servizi. Si può selezionare una sola opzione. Le categorie considerate sono conformi al regolamento (CE) n. 1192/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

2.10.-2.11. Quando la domanda riguarda anche o soltanto i servizi di trasporto merci, bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, se l'attività include o esclude il trasporto di merci pericolose: si può scegliere una sola opzione. Tuttavia, i servizi indicati nell'opzione selezionata [2.10 o 2.11] comprendono anche qualsiasi altro tipo di trasporto di merci non indicato esplicitamente, nonché qualsiasi altro servizio necessario per effettuare i servizi di trasporto merci oggetto della domanda (manovre, ecc.). Per la definizione di merci pericolose, si fa riferimento alla direttiva 96/49/CE e ai relativi allegati.

Gli operatori che effettuano servizi di trasporto ferroviario per esigenze ferroviarie interne sono considerati appartenenti alla categoria del trasporto merci (ad esempio imprese di manutenzione dei binari che trasportano macchinari da lavoro da un sito all'altro o società che gestiscono carrozze per prove e misure).

2.12.-2.13. Quando la domanda riguarda i servizi di trasporto merci [2.10 o 2.11], bisogna specificare, sbarrando la casella appropriata, il volume stimato attuale o programmato, in termini di tonnellate-km all'anno, dei servizi. Si può selezionare una sola opzione. Le categorie considerate sono conformi al regolamento (CE) n. 1192/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari.

2.14. Se il richiedente intende effettuare solo servizi di manovra senza trasporto di passeggeri o merci, deve selezionare questa casella.

2.15. Riferendosi ai servizi oggetto della domanda (passeggeri, merci, solo manovra), è necessario specificare la data alla quale si intende iniziare l'attività operativa o, in caso di Certificato rinnovato o aggiornato/modificato, la data alla quale il Certificato deve avere effetto e sostituire quello precedente.

2.16. Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 0 (offrendo solo un posto di lavoro per l'imprenditore) e 9 occupati, è necessario selezionare l'opzione «Microimpresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.17. Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 10 e 49 occupati, è necessario selezionare l'opzione «Piccola impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.18. Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, varia fra 50 e 249 occupati, è necessario selezionare l'opzione «Media impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

2.19. Se il numero di dipendenti che operano nel settore ferroviario o che partecipano ad attività ferroviarie e aspetti connessi, inclusi i contrattisti, è di 250 o più occupati, è necessario selezionare l'opzione «Grande impresa». La definizione relativa alla dimensione delle imprese fa riferimento a quella applicata dalla DG Imprese e industria. È possibile selezionare una sola opzione fra quelle indicate [2.16, 2.17, 2.18 e 2.19].

3.1. Questo campo serve per precisare che il modulo di domanda presentato riguarda la parte B del Certificato di sicurezza. In questo caso devono essere fornite informazioni supplementari, selezionando le seguenti caselle da sbarrare, al fine di indicare il tipo e la portata dei servizi dell'impresa ferroviaria.

3.2. Il richiedente deve selezionare questa casella nei seguenti casi:

A) se chiede per la prima volta un Certificato di sicurezza, parte B;
B) se il precedente Certificato, per lo stesso tipo e la stessa portata di servizi, è stato revocato;
C) in ogni altro caso non previsto dai campi seguenti [3.3] e [3.4].

3.3. Il Certificato di sicurezza è rinnovato a richiesta dell'impresa ferroviaria ad intervalli non superiori a cinque anni (articolo 10, paragrafo 5).

3.4. Il Certificato è aggiornato parzialmente o integralmente ogniqualvolta il tipo o la portata delle attività cambia in modo sostanziale. È quindi necessario chiedere un Certificato aggiornato o modificato. Inoltre, il titolare del Certificato di sicurezza informa senza indugio la competente autorità preposta alla sicurezza in merito ad ogni modifica rilevante delle condizioni che hanno consentito il rilascio della parte pertinente del Certificato e l'eventuale assunzione di nuove categorie di personale o l'acquisizione di nuove tipologie di materiale rotabile (articolo 10, paragrafo 5).

3.5. Se pertinente, specificare il Numero di identificazione UE completo della precedente parte B del Certificato in relazione al quale viene presentato il modulo di domanda alla autorità preposta alla sicurezza destinataria, nei campi [1.1] e [1.2].

3.6.-3.7. Idem come [2.6] e [2.7] (cfr. sopra).

3.8.-3.9. Idem come [2.8] e [2.9] (cfr. sopra).

3.10.-3.11. Idem come [2.10] e [2.11] (cfr. sopra).

3.12.-3.13. Idem come [2.12] e [2.13] (cfr. sopra).

3.14. Idem come [2.14] (cfr. sopra).

3.15. Idem come [2.15] (cfr. sopra).

3.16. La parte B del Certificato di sicurezza può valere per l'intera rete ferroviaria di uno Stato membro o soltanto per una parte delimitata (articolo 10, paragrafo 1), è quindi necessario specificare chiaramente tutte le linee dove si intende effettuare i vari servizi (passeggeri, merci o solo manovra). La denominazione/nome delle linee sono quelli contenuti nel «Prospetto informativo della rete» (cfr. articolo 3 e allegato I della direttiva 2001/14/CE): le imprese ferroviarie devono fare riferimento alle linee utilizzando questi nomi/denominazioni. Se lo spazio disponibile non è sufficiente, il richiedente deve accludere degli allegati al modulo di domanda e utilizzare questo campo per le necessarie precisazioni.

3.17. Queste informazioni devono essere fornite solo se il richiedente chiede la parte B di un Certificato nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato ed è già titolare della parte A di un Certificato in corso di validità. Il numero di identificazione UE è rilasciato dall'autorità competente sulla base di regole fisse, concernenti la codificazione che sarà resa disponibile attraverso l'Agenzia ferroviaria europea. Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della parte A del Certificato assieme alla domanda [8.1]. Se non è ancora disponibile un numero di identificazione UE, scrivere «NON PERTINENTE» nel riquadro.

3.18. In questo punto bisogna specificare lo Stato che ha rilasciato la parte A del Certificato (vale a dire lo Stato al quale appartiene l'autorità competente per il rilascio). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della parte A del Certificato assieme alla domanda [8.1].

4.1. Le informazioni devono essere fornite solo nel caso che il richiedente sia già titolare di una o più parti B del Certificato di sicurezza in corso di validità. Il numero di identificazione UE della parte B del(i) Certificato(i) già rilasciato(i) deve essere specificato, separandoli eventualmente con «/». Non è necessario che il richiedente alleghi una copia della parte B del(i) Certificato(i) alla domanda.

4.2. Queste informazioni devono essere fornite solo se viene chiesta la parte A e/o la parte B di un Certificato, quando l'impresa ferroviaria dispone già di una licenza valida (direttiva del Consiglio 95/18/CE modificata dalla direttiva 2001/13/CE). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della licenza assieme alla domanda [7.2 e 8.2].

NOTA: Un'impresa ferroviaria, rispondente alla definizione della direttiva 2001/14/CE, deve disporre di una licenza in base alla normativa comunitaria applicabile, mentre un'impresa ferroviaria, rispondente alla definizione della direttiva 2004/49/CE, non sempre deve essere titolare di una licenza.

4.3. Qui bisogna specificare lo Stato che ha rilasciato la licenza (vale a dire lo Stato al quale appartiene l'autorità competente per il rilascio). Le informazioni qui fornite non esentano il richiedente dal presentare una copia della licenza assieme alla domanda [7.2 e 8.2].

5.1. Se «Denominazione legale» e «Nome dell'impresa ferroviaria» sono diversi, devono essere indicati entrambi.

5.2.-5.8. Ogni richiedente deve fornire le informazioni necessarie per consentire all'organismo competente per il rilascio di contattare l'impresa ferroviaria (i numeri di telefono devono indicare il centralino, ove possibile, e non la persona competente per la procedura di certificazione; i numeri di telefono e di fax devono includere il prefisso internazionale; l'indirizzo di posta elettronica deve essere quello dell'impresa ferroviaria). Le informazioni per permettere di contattare l'impresa ferroviaria devono indicare l'indirizzo generale evitando riferimenti a persone specifiche in quanto queste informazioni possono essere inserite ai punti da [6.1] a [6.5]. Non è obbligatorio specificare il sito Internet [5.8].

5.9.-5.10. Se nell'ambito della normativa nazionale sono attribuiti diversi numeri di registrazione all'impresa ferroviaria richiedente, nel modulo vi è la possibilità di inserire sia il numero di partita IVA [5.10] che un secondo numero di registrazione [5.9] (ad esempio il registro di commercio).

5.11. Se necessario, possono essere aggiunte ulteriori informazioni oltre a quelle esplicitamente richieste.

6.1.-6.5. Durante tutta la procedura di certificazione, la persona di contatto costituisce l'interfaccia fra l'impresa ferroviaria che presenta la domanda e l'autorità competente per il rilascio. Essa fornisce appoggio, assistenza, informazioni, chiarimenti, se necessario, e costituisce il punto di riferimento per l'organismo di rilascio che si occupa della domanda. I numeri di telefono e di fax devono includere il prefisso internazionale; l'indirizzo di posta elettronica non è obbligatorio.

7.1. Il documento deve essere presentato quando si chiede la parte A di un Certificato di sicurezza (nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato); per «Riassunto del manuale del sistema di gestione della sicurezza (SGS)» si intende un documento che riprende e sottolinea i principali elementi del SGS dell'impresa ferroviaria. Esso deve precisare e fornire informazioni di sostegno e la prova dei diversi processi o norme/regole che la società ha attuato (o sta attuando), riferimenti incrociati o connessi alle voci identificate all'articolo 9 e all'allegato III.

7.2. Un'impresa ferroviaria, secondo la definizione della direttiva 2001/14/CE, deve essere titolare di una licenza conformemente alla normativa comunitaria pertinente; secondo la definizione della direttiva 2004/49/CE, tuttavia, un'impresa ferroviaria non deve essere necessariamente titolare di una licenza, pertanto essa deve presentare copia di una licenza valida solo quando ciò sia necessario. In caso negativo, selezionare l'opzione «Non pertinente» [7.3 e/o 8.3].

7.3. Cfr. [7.2].

8.1. Se nella presente domanda si chiede solo la parte B di un Certificato di sicurezza (nuovo, rinnovato o aggiornato/modificato) senza la parte A, è necessario presentare copia della parte A del Certificato in corso di validità.

8.2. Idem come [7.2] (cfr. sopra).

8.3. Idem come [7.3] (cfr. sopra).

8.4. Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 95/18/CE un'impresa ferroviaria deve essere coperta da idonea assicurazione o avere adottato disposizioni equivalenti (ad esempio una garanzia finanziaria), a norma delle legislazioni nazionali e internazionali, a copertura della responsabilità civile in caso di incidenti. La prova che un'impresa ferroviaria titolare di una licenza ottempera ai requisiti nazionali in materia di copertura assicurativa o ha adottato disposizioni equivalenti a copertura della responsabilità civile è allegata alla licenza (raccomandazione 2004/358/CE della Commissione). Una copia della copertura assicurativa o finanziaria in materia di responsabilità allegata alla licenza deve essere presentata assieme al modulo di domanda.

8.5. Il richiedente presenta un elenco, o la documentazione relativa, delle STI o parti delle STI e, ove opportuno, delle norme nazionali in materia di sicurezza e altre norme applicabili al personale, al materiale rotabile e, in generale, ai servizi che si intendono gestire con il Certificato richiesto. Deve essere fatto un chiaro riferimento alle procedure e documenti dove le STI sono applicabili e attuate. Al fine di evitare doppioni e ridurre la quantità di informazioni, deve essere presentata solo una documentazione riassuntiva concernente gli elementi che ottemperano alle STI e agli altri requisiti delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE.

8.6. Il richiedente presenta un elenco completo delle diverse CATEGORIE DI PERSONALE occupato o assunto a contratto per i servizi che si intende gestire con il Certificato richiesto. L'elenco delle CATEGORIE DI PERSONALE deve ottemperare alle norme specifiche di rete e nazionali applicabili.

8.7. Il richiedente presenta una descrizione o la prova dei processi all'interno del Sistema di gestione della sicurezza che riguardano il PERSONALE, inclusa la prova che essi ottemperano ai requisiti delle norme nazionali e/o delle STI pertinenti e che il personale è stato debitamente Certificato.

8.8. Il richiedente presenta una documentazione completa dei diversi TIPI DI MATERIALE ROTABILE che si intende gestire con il Certificato richiesto. I TIPI DI MATERIALE ROTABILE devono ottemperare alle norme specifiche di rete e nazionali che si applicano per la loro categorizzazione.

8.9. Il richiedente presenta una descrizione o la prova dei processi all'interno del Sistema di gestione della sicurezza che riguardano il MATERIALE ROTABILE, inclusa la prova che essi ottemperano ai requisiti delle norme nazionali e/o delle STI pertinenti e che il materiale rotabile è stato debitamente Certificato.

8.10. Spazio disponibile per specificare gli altri documenti presentati con la domanda. Si prega di indicare numero e tipo, assieme ad una breve descrizione del contenuto del documento.

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 02 – Parte A

Fac-simile del Certificato di sicurezza Parte A

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

CERTIFICATO DI SICUREZZA – PARTE A

Certificato di sicurezza che attesta l'accettazione del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'Unione europea conformemente alla direttiva 2004/49/CE e alla normativa nazionale applicabile

NUMERO D'IDENTIFICAZIONE UE

1. IMPRESA FERROVIARIA CERTIFATA

Denominazione legale	
Nome di registrazione ferroviaria	Acronimo
Numero di registrazione nazionale	N. di partita IVA

2. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO

Organismo
Paese

3. INFORMAZIONI SUL CERTIFICATO

Questo è un – nuovo certificato ☐ – certificato rinnovato ☐ – certificato aggiornato/modificato ☐	Numero d'identificazione UE del certificato precedente
Valido dal	al:
Tipo(i) di servizio(i)	
Volume di trasporto	
Dimensione dell'impresa ferroviaria	

4. NORMATIVA NAZIONALE APPLICABILE

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

Data del rilascio

Firma

Numero di riferimento interno

Timbro dell'autorità

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 02 – Parte B

Fac-simile del Certificato di sicurezza Parte B

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

CERTIFICATO DI SICUREZZA – PARTE B

Certificato di sicurezza che attesta l'accettazione delle misure adottate dall'impresa ferroviaria per soddisfare i requisiti specifici necessari per la sicurezza del funzionamento sulla rete in questione conformemente alla direttiva 2004/49/CE e alla normativa nazionale applicabile.

NUMERO D'IDENTIFICAZIONE UE

1. IMPRESA FERROVIARIA CERTIFATA

Denominazione legale	
Nome di registrazione ferroviaria	Acronimo
Numero di registrazione nazionale	N. di partita IVA

2. ORGANISMO CHE RILASCIA IL CERTIFICATO

Organismo
Paese

3. INFORMAZIONI SUL CERTIFICATO

Questo è un – nuovo certificato ☐ – certificato rinnovato ☐ – certificato aggiornato/modificato ☐	Numero d'identificazione UE del certificato precedente
Valido dal	al
Tipo(i) di servizio(i)	

4. CERTIFICATO DI SICUREZZA – PARTE A (che accetta il sistema di gestione della sicurezza)

Numero d'identificazione UE

5. LINEE IN ESERCIZIO

6. CONDIZIONI E OBBLIGHI SPECIFICI

7. NORMATIVA NAZIONALE APPLICABILE

Data del rilascio

Firma _____

Numero di riferimento interno

Timbro dell'autorità

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 03

Importi dei processi di certificazione

Ai fini del rilascio, del rinnovo e dell'aggiornamento del Certificato di sicurezza (Parte A e Parte B o solo Parte B), l'Impresa ferroviaria dovrà versare un contributo, secondo le modalità indicate al paragrafo II.1.7 della procedura, pari a:

IMPORTO	IN CASO DI	RIFERIMENTO PARAGRAFO
€ 30.000,00 (euro trentamila)	Rilascio / Rinnovo	II.1.3 – II.1.5
€ 5.000,00 (euro cinquemila)	Aggiornamento	II.1.4 – punti a), b.1), c), d), e) ed f)
€ 2.000,00 (euro duemila)	Aggiornamento	II.1.4 – punto b.2)

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 04

Requisiti del Sistema di gestione della sicurezza relativi al rilascio del Certificato di sicurezza parte A

DLgs 162/07

Art. 13.

Sistemi di gestione della sicurezza

1. I gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie elaborano i propri sistemi di gestione della sicurezza al fine di garantire che il sistema ferroviario possa attuare almeno i CST, sia conforme alle norme di sicurezza nazionali, nonché ai requisiti di sicurezza contenuti nelle STI e che siano applicati gli elementi pertinenti dei CSM.
2. Il sistema di gestione della sicurezza definito in dettaglio in allegato III, tenendo conto delle dimensioni e della tipologia di attività svolta, garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività dei gestori dell'infrastruttura o delle imprese ferroviarie, compresa la manutenzione, i servizi, la fornitura del materiale e il ricorso ad imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di terzi.
3. Il sistema di gestione della sicurezza di ogni gestore dell'infrastruttura tiene conto degli effetti delle attività svolte sulla rete dalle varie imprese ferroviarie e provvede affinché tutte le imprese ferroviarie possano operare nel rispetto delle STI e delle norme nazionali di sicurezza e delle condizioni stabilite dai rispettivi certificati di sicurezza. Tale sistema, inoltre, e' concepito in modo tale da garantire il coordinamento delle procedure di emergenza del gestore dell'infrastruttura con quelle di tutte le imprese ferroviarie che operano sulla sua infrastruttura.
4. Ogni anno, anteriormente al 30 giugno, tutti i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie trasmettono all'Agenzia una relazione annuale sulla sicurezza relativa all'anno precedente. La relazione contiene almeno:

   a) i dati relativi alle modalità di conseguimento degli obiettivi di sicurezza interni e i risultati dei piani di sicurezza;

   b) l'elaborazione degli indicatori nazionali di sicurezza e dei CSI di cui all'allegato I relativi al soggetto che trasmette la relazione;

   c) i risultati degli audit di sicurezza interni;

   d) le osservazioni in merito alle carenze ed al malfunzionamento delle operazioni ferroviarie e della gestione dell'infrastruttura che possano rivestire un interesse per l'Agenzia. L'Agenzia, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ulteriori elementi riguardanti i contenuti della relazione e ulteriori argomenti.

ALLEGATO III
SISTEMI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA

1. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.

   Il sistema di gestione della sicurezza deve essere documentato in tutte le sue parti pertinenti e descrivere in particolare la ripartizione delle responsabilità in seno all'organizzazione del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria. Occorre indicare come la direzione garantisca un controllo a tutti i livelli, come sia garantita la partecipazione a tutti i livelli del personale e dei rispettivi rappresentanti e in che modo sia garantito il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza.

2. ELEMENTI ESSENZIALI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA.

   Gli elementi essenziali del sistema di gestione della sicurezza sono i seguenti:

   a) una politica di sicurezza approvata dal direttore generale dell'organismo e comunicata a tutto il personale;

   b) obiettivi dell'organismo di tipo qualitativo e quantitativo per il mantenimento ed il miglioramento della sicurezza nonché piani e procedure per conseguire tali obiettivi;

   c) procedure atte a soddisfare gli standard tecnici ed operativi in vigore, nuovi e modificati od altre prescrizioni contenute:

   nelle STI;

   oppure

   nelle norme nazionali di sicurezza di cui all'articolo 11 e all'allegato II;

   oppure

   in altre norme pertinenti;

   oppure

   in decisioni dell'Agenzia, nonché procedure volte ad assicurare la conformità agli standard e alle altre prescrizioni durante l'intero ciclo di vita delle attrezzature e delle operazioni;

   d) procedure e metodi da applicare nella valutazione del rischio e nell'attuazione delle misure di controllo del rischio ogniqualvolta un cambiamento nelle condizioni di esercizio o l'impiego di nuovo materiale comporti nuovi rischi per l'infrastruttura o per le operazioni;

   e) offerta di programmi di formazione del personale e di sistemi atti a garantire che il personale mantenga le proprie competenze e che i compiti siano svolti conformemente a tali competenze;

   f) disposizioni atte a garantire un livello sufficiente di informazione all'interno dell'organismo e, se del caso, fra gli organismi che operano sulla stessa infrastruttura;

   g) procedure e formati per la documentazione delle informazioni in materia di sicurezza e scelta della procedura di controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza;

h) procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi siano segnalati, indagati ed analizzati e che siano adottate le necessarie misure preventive;

i) piani di intervento, di allarme ed informazione in caso di emergenza, concordati con le autorità pubbliche competente;

j) audit interni regolari del sistema di gestione della sicurezza.

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 05

Requisiti specifici relativi al personale che svolge attività di sicurezza

L'Impresa ferroviaria nell'ambito del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza deve predisporre un documento che evidenzi i processi organizzativi applicati per la qualificazione, formazione, certificazione e gestione del personale che svolge attività di sicurezza. In esso possono confluire, ove non diversamente disposto dall'IF, anche tutti i provvedimenti formativi adottati per qualificare il personale che, in relazione all'organizzazione prevista, svolge comunque attività connesse con la sicurezza dei servizi ferroviari.
Tale documento denominato "Sistema di acquisizione e mantenimento delle competenze (SAMAC)" deve contenere gli elementi indicati in appresso.

0) Premessa.

Identifica lo scopo del SAMC in riferimento a tutte le attività di sicurezza svolte dall'IF, individua le strutture preposte e le figure responsabili per la redazione/aggiornamento del documento stesso e, in riferimento all'organigramma aziendale dell'IF indicato nel Sistema di Gestione della Sicurezza, descrive l'attività e l'organizzazione adottata dall'IF per lo svolgimento dei servizi per i quali ha richiesto il certificato di sicurezza.
In particolare deve includere i seguenti elementi:

- ✓ la descrizione della tipologia del trasporto;
- ✓ il modulo di condotta adottato;
- ✓ gli impianti presso i quali si svolgono le attività di manovra e/o predisposizione documenti di scorta e/o verifica del materiale rotabile, specificando per ciascun impianto se l'esercizio delle stesse avviene in autoproduzione con presenza di presidi fissi a terra o eseguito dal personale del treno; o come prestazioni di servizi rese o ricevute;
- ✓ le strutture ed i referenti dell'IF preposti all'organizzazione e gestione delle attività negli impianti per i vari aspetti d'interesse (ad esempio, per la redazione delle procedure operative e dei registri eventualmente necessari per regolamentare l'esercizio dell'attività, per l'individuazione ed il controllo delle dotazioni strumentali d'impianto, per la gestione del personale,
- ✓ le strutture preposte come interfaccia del personale operativo dell'IF, di RFI, di altre IF, ecc. per gli interventi connessi con la circolazione dei treni;
- ✓ ogni altra informazione utile a giudizio dell'IF.

1) Selezione del personale.

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte alla:

- ✓ verifica iniziale sul possesso dei requisiti fisici richiesti;
- ✓ selezione in relazione aii requisiti attitudinali previsti;
- ✓ verifica del possesso delle competenze linguistiche richieste.

In tale contesto occorre esplicitare la tipologia di contratto di lavoro che si intende applicare.

2) Formazione del personale

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ la pianificazione della formazione (strutture coinvolte nella redazione, approvazione e aggiornamento del piano, tipologia di formazione da erogare - a seguito di assunzione, di nuovi servizi, di ritorni di esperienza, di aggiornamento, di mantenimento delle competenze, ecc.);
- ✓ il conferimento delle abilitazioni (organizzazione, programmi con relativi tempi, strumenti didattici, prove d'esame, incarichi agli istruttori);
- ✓ la verifica delle conoscenze acquisite (intermedie e/o finali) nell'ambito di ciascuna tipologia di formazione eseguita (abilitativa, di aggiornamento, ecc.);
- ✓ l'emissione dei certificati di abilitazioni/patenti e la relativa registrazione nel sistema informativo (SICES);
- ✓ il tirocinio pratico la conoscenza delle linee e degli impianti (laddove previsto).

3) Mantenimento nel tempo delle competenze del personale

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ il mantenimento nel tempo delle competenze professionali includendo in esso anche le azioni adottate per garantire l'addestramento del personale sulla gestione delle situazioni inusuali e di emergenza;
- ✓ il mantenimento nel tempo dei requisiti sanitari;
- ✓ il mantenimento nel tempo delle competenze, linguistiche (laddove previsto):
- ✓ la gestione delle verifiche delle competenze nel tempo (verifiche dirette ed indirette), considerando anche gli aspetti relativi a competenze non sempre verificabili sul campo;
- ✓ l'utilizzo degli strumenti didattici, di addestramento, organizzativi, adottati per garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti professionali (test, simulatori, ecc,);
- ✓ l'attribuzione degli incarichi per la verifica delle competenze;
- ✓ la gestione del sistema di registrazione individuale degli esiti delle verifiche delle competenze.

4) Gestione della documentazione personale (cartella personale)

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ la gestione della documentazione e dei dati individuali di ogni agente;
- ✓ la gestione delle visite sanitarie periodiche;
- ✓ la gestione delle abilitazioni conseguite;
- ✓ la gestione della conoscenza delle linee, impianti e mezzi di trazione laddove previsti;
- ✓ le verifiche per il mantenimento delle competenze;
- ✓ la gestione dei documenti di identificazione (patenti/certificati di abilitazione).

5) Gestione della documentazione generale richiesta per l'utilizzazione del personale

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ la gestione della documentazione generale utilizzata ai fini dell'assegnazione dei servizi al personale;
- ✓ garantire la rintracciabilità del servizio;
- ✓ garantire l'utilizzazione "continua" nell'attività per la quale si possiede l'abilitazione;
- ✓ garantire l'utilizzazione "continua" sulle linee, sugli impianti e sui mezzi (laddove previsto);
- ✓ garantire l'utilizzazione congruente con le abilitazioni possedute;
- ✓ garantire l'utilizzazione congruente con il rispetto delle visite sanitarie;
- ✓ garantire l'utilizzazione secondo i limiti massimi previsti dell'orario di lavoro.

Il processo deve altresì esplicitare le modalità in cui sono gestite le assenze dal servizio al fine di garantire il mantenimento dei requisiti sanitari e professionali.

6) Gestione della distribuzione al personale delle disposizioni normative

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ la consegna delle disposizioni normative;
- ✓ l'individuazione della figura responsabile alla distribuzione delle stesse (territoriale e centrale);
- ✓ l'ubicazione delle copie delle pubblicazioni aggiornate all'interno di ciascuna unità territoriale in cui risulta assegnato il personale addetto alle attività di sicurezza.

7) Gestione dell'accesso alle cabine di guida

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ il rilascio delle autorizzazioni di competenza;
- ✓ la diffusione al proprio personale delle modalità per l'accesso alla cabina di guida e per l'effettuazione di operazioni di controllo/misura sulle apparecchiature di sicurezza previste.

8) Gestione del personale a seguito di inconvenienti di esercizio

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ l'applicazione delle procedure previste dalla normativa vigente a seguito di coinvolgimento del proprio personale in pericolati/inconvenienti di esercizio;
- ✓ la gestione del personale coinvolto durante il periodo di accertamento delle responsabilità;
- ✓ le modalità di gestione delle registrazioni previste sulla documentazione personale di ogni addetto alla condotta coinvolto.

9) Gestione della sicurezza della circolazione per gli aspetti che riguardano il personale

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ la raccolta di dati sugli in convenienti di esercizio, sulle non conformità rilevate, occorsi al personale, la loro analisi e le relative azioni correttive intraprese;
- ✓ l'effettuazione di audit periodici delle strutture centrali delle IF presso le strutture territoriali.

10) Gestione dell'aggiornamento del personale addetto all'istruzione, alla verifica delle competenze e alla certificazione del personale addetto alle attività di sicurezza

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per la:

- ✓ gestione delle procedure necessarie per il mantenimento, sospensione, revoca e ritiro dell'attestato di riconoscimento;
- ✓ formazione degli istruttori e degli esaminatori. Il processo è facoltativo ed è soggetto ad autorizzazione specifica se documentato successivamente al rilascio del CDS;
- ✓ certificazione degli istruttori. Il processo può essere documentato ed attivato solo successivamente al rilascio del primo CDS e a seguito di specifica autorizzazione.

11) Prestazioni di servizi (se occorrente)

Il processo deve indicare le modalità, le strutture aziendali o le figure preposte per:

- ✓ la gestione delle prestazioni di servizi tra IF, in particolare sugli adempimenti adottati per regolamentare lo svolgimento delle operazioni di interfaccia e sulla formazione del personale coinvolto nelle attività di sicurezza oggetto delle prestazioni;
- ✓ l'esecuzione dei servizi affidati a soggetti diversi dalle IF (es. raccordi) in particolare per garantire nei casi previsti che le operazioni richieste siano svolte da personale in possesso delle abilitazioni correlate al tipo di attività svolta.

Per ogni elemento richiesto nei processi sopraindicati, se già presente in altre sezioni del Sistema di Gestione della Sicurezza, possono essere fatti gli opportuni rimandi.

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 06

Fac-simile di autocertificazione di stipula della polizza assicurativa secondo la vigente normativa

"Carta intestata del Richiedente"

Il/La sottoscritto/a, _____ , nato/a a _____ , il _____ , nella sua qualità di legale rappresentante di (indicare il soggetto richiedente)_____ , avente sede in _____ , CF/pIVA _____ ,

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fasi, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che la polizza assicurativa trasmessa in allegato alla domanda di Certificato di sicurezza, stipulata con la Compagnia _____ in data _____, rispetta le norme vigenti in materia.

(luogo, data)

_____

Il legale rappresentante

_____

(firma)

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 07

Requisiti specifici relativi ai trasporti di merci pericolose

1) GENERALITÀ

Nel caso di richiesta di rilascio del Certificato di sicurezza parte B valido per servizi di trasporto di merci pericolose, l'Impresa ferroviaria dovrà integrare la documentazione del proprio sistema di gestione con la dimostrazione del soddisfacimento dei requisiti documentali e di sistema, previsti dalla vigente normativa in materia.

2) REQUISITI DOCUMENTALI

In allegato alla domanda di Certificato di sicurezza parte B, occorre che siano presentati i seguenti documenti:

2.a. comunicazione della nomina di uno o più consulenti merci pericolose;
2.b. accettazione dell'incarico da parte del/dei consulente/i;
2.c. certificato di formazione professionale del/dei consulente/i merci pericolose, valevole/i per la modalità ferroviaria, che comprenda le classi di pericolo richieste;
2.d. comunicazione della nomina del consulente all'ufficio periferico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero dei trasporti competente per territorio;

e che siano presentate, estratte dalla documentazione del sistema di gestione della sicurezza, le seguenti informazioni:

2.e. elenco delle classi di pericolo delle merci pericolose ai sensi del RID interessate al trasporto;
2.f. elenco degli scali e della tipologia degli stessi presso i quali saranno effettuate attività di terminalizzazione delle merci pericolose;
2.g. elenco delle relazioni nazionali ed internazionali sulle quali saranno effettuati servizi di trasporto di merci pericolose;
2.h. individuazione della figura direzionale responsabile dell'organizzazione del trasporto di merci pericolose;
2.i. individuazione del responsabile dello scalo merci ai sensi del D.M. 20.10.98, per ogni scalo contenuto nell'elenco di cui al precedente punto 2.f.

3) REQUISITI DI SISTEMA

Il sistema dovrà documentare le modalità di soddisfacimento dei requisiti del Certificato di sicurezza parte B, relativi al servizio di trasporto di merci pericolose.

In particolare il sistema dovrà documentare le modalità di attuazione dei seguenti processi:

- gestione delle attività negli scali merci terminali e negli scali merci di smistamento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- gestione delle attività finalizzate all'accettazione del carico;
- gestione della manutenzione del materiale rotabile adibito al trasporto delle merci pericolose;
- gestione delle emergenze in linea e negli scali non attrezzati.

A titolo di indicazione non esaustiva, si forniscono alcuni elementi per la predisposizione della documentazione di sistema di cui sopra.

3.a. Descrizione dell'organizzazione, nell'ambito del quadro normativo di riferimento per il trasporto di merci pericolose, con l'indicazione:
3.a.1. delle fasi nelle quali si articola l'attività del trasporto ferroviario di merci pericolose, quali ad esempio accettazione/riconsegna delle merci pericolose,

operazioni di manovra, modalità di gestione delle soste tecniche, accettazione/verifica del materiale rotabile adibito al trasporto inclusi gli adempimenti per assolvere agli obblighi previsti alla sottosezione 1.4.2.2 del RID a carico del trasportatore;

3.a.2. dell'individuazione, per ciascuna fase descritta, della/e figura/e professionale/i coinvolta/e, le relative funzioni e le responsabilità assegnate;

3.a.3. delle modalità con cui si svolgono le fasi descritte; in particolare, per quanto riguarda i controlli specifici da effettuare, le modalità comprendono:

i. quando, dove e come dovranno essere effettuati i controlli;

ii. quali documenti e/o strumenti dovranno essere utilizzati dal personale individuato per l'effettuazione dei controlli;

iii. quali attività di vigilanza sono state adottate sull'effettuazione dei controlli e sulle modalità di registrazione ed archiviazione adottate;

3.a.4. delle modalità di registrazione adottate nelle varie fasi descritte;

3.a.5. delle informazioni messe a disposizione da altri operatori, fornendo evidenza delle responsabilità e delle modalità di gestione di tali informazioni.

3.b. Individuazione dei percorsi formativi da erogare al personale coinvolto, come previsto dal capitolo 1.3 del RID, descrivendo in particolare:

3.b.1. il processo di selezione del personale;

3.b.2. le modalità per la definizione del piano della formazione;

3.b.3. le modalità per la distribuzione delle normative previste per le attività svolte;

3.b.4. le modalità ed i tempi della formazione;

3.b.5. le modalità di attestazione delle competenze;

3.b.6. le operazioni di verifica del mantenimento nel tempo delle competenze;

3.b.7. le modalità di registrazione degli esiti delle suddette verifiche;

3.b.8. le modalità con cui l'Impresa ferroviaria assicura il possesso della formazione prevista dal capitolo 1.3 del RID da parte delle persone deputate ai controlli nel caso in cui confida sulle informazioni fornite da altri operatori;

3.b.9. la/le figura/e responsabile/i delle attività sopra descritte.

3.c. Individuazione delle attività, delle responsabilità e delle misure specifiche per le merci pericolose per l'attuazione dei piani di emergenza, comprese le modalità di interfaccia con le autorità pubbliche competenti e con gli altri operatori (Vigili del fuoco, Autorità di pubblica sicurezza, Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, Gestore infrastruttura, altre Imprese ferroviarie, Società mittenti/riceventi le merci pericolose, ...,).

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

Allegato 08

Fac-simile richiesta attivazione utenza SICES

ANSF Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie

RICHIESTA O MODIFICA DI UTENZA SICES

Tipologia della richiesta: Nuova Utenza ☐ Modifica ☐ Disattivazione ☐

INFORMAZIONI RIGUARDANTI L'INCARICATO DEL TRATTAMENTO

1 Cognome : _____

2 Nome : _____

3 Matricola : _____

4 Email : _____

5 Tipologia Utenza : Completa ☐ Solo Consultazione ☐

6 Settore del Personale Trattato : Accompagnamento ☐ Formazione ☐ Macchina ☐ Verifica ☐

7 Data della richiesta : _____

INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

8 Cognome : _____

9 Nome : _____

10 Email : _____

11 Firma : _____